

STRUMENTI NEGOZIALI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA



Gli strumenti di regolazione della crisi di impresa di tipo negoziale sono di vario tipo. In questo articolo ci concentreremo su quelli a composizione negoziata ed extra-processuale

Il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII) prevede vari strumenti di regolazione della crisi, i quali possono essere distinti in due macro-categorie:

- strumenti riconducibili alle procedure concorsuali (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato minore, piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore);
- strumenti negoziali ed extraprocessuali (piano attestato di risanamento e convenzione di moratoria).

In questo articolo ci concentreremo in particolare sugli strumenti di composizione negoziata ed extra-processuale della crisi di impresa, ovvero il piano attestato di risanamento e la convenzione di moratoria, i quali mirano alla risoluzione della crisi e dunque al suo risanamento in un'ottica di continuità aziendale.

Piano attestato di risanamento

Il piano attestato di risanamento era già sommariamente previsto dall'art. 67, comma 3, lett. d), della vecchia Legge Fallimentare, nell'ambito della disciplina delle esenzioni dalla revocatoria fallimentare. Ora l'istituto è confluito all'interno del nuovo art. 56 CCII, il quale ora offre una disciplina più completa e compiuta. Da un punto di vista soggettivo, il piano attestato di risanamento può essere predisposto dall'imprenditore commerciale in stato di crisi o di insolvenza, con esclusione dell'imprenditore c.d. minore, non incluso nell'elenco di cui all'art. 25 quater CCII. Il piano attestato di risanamento deve includere sia la c.d. diagnosi che la c.d. prognosi della crisi. Da un lato, dunque, dovrà essere esplicitata la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa per poi evidenziare le principali cause della crisi.

Dall'altro, invece, occorrerà individuare le strategie di intervento per la risoluzione della crisi con indicazione delle tempistiche necessarie a riacquistare il riequilibrio della situazione finanziaria, elencando altresì gli eventuali apporti di finanza nuova e l'elenco dei creditori con i quali siano in corso trattative e negoziazioni. Il piano deve essere oggetto di specifica attestazione da parte di un

professionista indipendente. Non è invece richiesto alcun intervento del Tribunale ai fini della sua approvazione in quanto, come già detto, il piano attestato è uno strumento negoziale e dunque stragiudiziale di risoluzione della crisi.

Convenzione di moratoria

La convenzione di moratoria è anch'essa uno strumento di regolazione negoziale della crisi che, a differenza del piano attestato, può essere stipulata dall'imprenditore anche non commerciale e dal c.d. imprenditore minore. Tale strumento è stato per la prima volta introdotto all'interno del vecchio art.182-septies, comma 5, L. Fall., poi confluito nell'art.182 octies L. Fall. e ora nel nuovo art. 62 CCII.

Nello specifico, la convenzione di moratoria è un accordo tra il debitore ed i suoi creditori (non più limitati, come in passato, alla sola categoria dei creditori bancari o intermediari finanziari) volto a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi ed avente ad oggetto la dilazione dei pagamenti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive o conservative e ogni altra eventuale misura che non comporti rinuncia al credito.

In deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c., la legge espressamente prevede che l'accordo sia efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria.

Il legislatore non ha, tuttavia, previsto un'articolata disciplina del giudizio di opposizione ex art. 62 comma 5 CCII e permangono allo stato forti dubbi in merito al coordinamento di tale istituto con le norme che disciplinano la sospensione e l'esecuzione dell'eventuale procedimento esecutivo.

***Simone Facchinetti**

Avvocato d'impresa e rappresentante Ufficiale Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti
www.simonefacchinetti.it